



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Servizio 8 – Sanità Veterinaria

Istituzione di una zona di protezione nei confronti della Blue Tongue sierotipo 1

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla G.U.R.S. n.23 del 17.05.2000;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n.362, che recepisce la Direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a “misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali”;
VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale;
VISTO il Decreto Legislativo del 09 luglio 2003, n. 225, che attua la Direttiva 200/75/CE;
VISTO il regolamento CE n. 123/2009 della Commissione, datato 10 febbraio 2009, recante modifica del regolamento CE 1266/2007;
VISTA la nota del Ministero della Salute, prot. n. 17113 del 6 settembre 2013, relativa a Blue tongue – disposizioni per la gestione della positività e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale;
VISTO il rapporto di prova n. 19764 del 3 settembre 2013, con cui l’IZS Abruzzo e Molise di Teramo ha confermato la positività sierologica nei confronti del virus Blue Tongue sierotipo “1” su n. cinque ovini dell’azienda IT054PA051, sita nel territorio del comune di Partinico, con sintomi clinici sospetti;
VISTA la nota prot. n. 500 del 4 settembre 2013 con la quale il servizio di sanità animale dell’ASP di Palermo ha comunicato la conferma del focolaio nei confronti della Blue tongue sierotipo “1” nell’azienda ovi-caprina 054PA051, sita nel territorio del comune di Partinico;
VISTA la conferma di un secondo focolaio di Blue tongue da sierotipo “1” nell’azienda ovi-caprina 054PA003, registrato dall’ASP di Palermo sul sistema informativo SIMAN;
VISTO l’esito della riunione dell’Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie tenutasi in data 10 settembre 2013 presso i locali di questo Dipartimento;
RITENUTO necessario e urgente per scongiurare l’eventuale diffusione del sierotipo BTV1 della Blue Tongue ed ai fini della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale, nazionale e comunitario, adottare misure precauzionali urgenti nell’ambito di una “Zona di Protezione”;

%

RITENUTO necessario disporre controlli clinici e di laboratorio sugli animali recettivi presenti nelle aziende ricadenti nel raggio di 8 km, calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende sede di focolaio Blue tongue da sierotipo "1", al fine di verificare il grado dell'eventuale diffusione virale;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 6 settembre 2013 attraverso i canali della posta elettronica dall'Area di Sorveglianza Epidemiologica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, da cui si evince che il raggio di otto chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche, rilevate nelle aziende focolaio, interessa parte dei comuni di Alcamo, Balestrate, Borgetto, Carini, Cinisi, Giardinello, Monreale, Partitico, Terrasini e Trappeto, in cui insistono n. 53 allevamenti ovi-caprini e n. 94 allevamenti bovini;

RITENUTO di dovere escludere il territorio del comune di Monreale in quanto marginalmente interessato, poiché nella parte di territorio inclusa nel raggio di 8 km dai focolai è presente un solo allevamento bovino;

D E C R E T A

Art. 1 - Tutte le aziende zootecniche con animali appartenenti alle specie recettive alla Blue Tongue, presenti nel raggio di otto chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende sede di focolaio Blue tongue sierotipo "1" di cui in premessa, dovranno essere sottoposte ai controlli clinici e sierologici previsti dal Manuale Operativo Blue Tongue.

Art. 2 - E' dichiarata "Zona di protezione da Blue tongue sierotipo "1", l'intero territorio dei comuni di seguito riportati, interessati dal raggio di 8 km calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende sede di circolazione virale nei confronti del virus BT sierotipo "1" di cui in premessa:

PROVINCE	COMUNI	
PALERMO	BALESTRATE	GIARDINELLO
	BORGETTO	PARTINICO
	CARINI	TERRASINI
	CINISI	TRAPPETO
TRAPANI	ALCAMO	

Art. 3 - Nelle more dell'acquisizione dei risultati delle indagini cliniche e delle analisi di laboratorio di cui all'art. 1 e sino alla ulteriore definizione della situazione epidemiologica, sono vietate le movimentazioni di animali appartenenti alle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini dalla "Zona di Protezione" di cui all'art. precedente, verso la restante parte del territorio regionale ed extraregionale.

Art. 4 - In deroga all'art. precedente, è consentita la movimentazione di animali appartenenti alle specie recettive fuori dalla "Zona di Protezione", a condizione che gli animali siano destinati alla macellazione immediata, da effettuarsi presso impianti di macellazione situati nel territorio regionale, preferibilmente nelle province interessate dalla zona di protezione.

Tali movimentazioni dovranno avvenire previa intesa tra le Aziende Sanitarie Provinciali interessate, con pre-notifica prima dello spostamento, con movimentazione nelle ore diurne e sotto vincolo sanitario ed a condizione che gli ovi-caprini da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto.

Per quanto altro non previsto dal presente decreto in materia di movimentazione degli animali sensibili, si applicano le disposizioni previste dalla nota ministeriale prot. n. 17113 del 6 settembre 2013, relativa a "Blue tongue- disposizione per la gestione delle positività e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale".

Art. 5- Nel caso di riscontro di positività sierologiche o di sintomi clinici sospetti, le misure di restrizione alla movimentazione saranno estese anche a tutte le aziende epidemiologicamente correlate alle aziende sede di sospetto.

Art. 6 - I Sindaci dei comuni interessati, i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali di Palermo e Trapani e le Forze dell'Ordine, sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 7 - Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art.16 del D.L.vo 22 maggio 1999, n.196.

Art. 8 - Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e notificato al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo, ed agli Uffici Territoriali di Governo di Palermo e Trapani.

Palermo, li 13 SET. 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(D. Pietro SCHEMBRI)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Monica Vally)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ignazio Tozzo)